

GIOVANNA VISINTINI

## RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA

Nel linguaggio tecnico-giuridico proprio dei civilisti, anzi dei dottrinari civilisti, categoria a cui appartengo, l'espressione « responsabilità professionale » in generale allude a un tipo di responsabilità in cui si incorre per violazione di regole tecniche attinenti all'esercizio di una professione o per difetto di quel minimo di abilità e perizia comunemente richieste per svolgere una determinata attività professionale. Questo tipo di responsabilità supera la nota distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale perché è soggetta ad un regime unitario di derivazione giurisprudenziale, cioè ad una sorta di diritto professionale non scritto, ma emergente da una stratificazione di sentenze in cui spiccano alcuni precedenti giudiziali emblematici.

Nel nostro ordinamento infatti qualche esplicito riferimento legislativo alla colpa professionale si trova, ad esempio nell'art. 43 cod. pen. ove si afferma che la colpa può consistere nell'imperizia, e riferimenti impliciti si colgono, a livello di codice civile, negli artt. 1494 e 2236 che raccolgono più o meno felicemente una lunga tradizione di derivazione francese. Precisamente laddove il primo fonda il criterio di imputazione della responsabilità per danni derivanti da vizi della cosa venduta, oltre che in una reticenza dolosa, in una presunzione di conoscenza fondata sulla professionalità del venditore, cioè sulla sua qualità di commerciante o fabbricante (la norma parla di « ignoranza inescusabile » che viene tradotta, nella prassi applicativa, nella colpa del commerciante che ha il dovere di conoscere ciò che vende abitualmente). E il secondo, l'art. 2236, allude alla colpa professionale laddove prevede una fattispecie di prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e quindi da valutare alla stregua della conoscenza di regole tecniche e di determinate cognizioni scientifiche.

Da ultimo poi la nozione di colpa professionale è penetrata, a mio giudizio, nella legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati anche se molto circostanziata e come criterio di imputazione della responsabilità indiretta dello Stato. Infatti la inescusabilità della negligenza nella documentazione da parte del giudice evoca

la nozione tradizionale di colpa grave quale ci è stata consegnata dalla tradizione e cioè il comportamento di chi svolge un'attività professionale pur sapendo di non avere una adeguata preparazione tecnica. In altri termini l'ignoranza delle leggi, la trascuratezza delle indagini sono inammissibili in ragione della professionalità del magistrato. Perciò ritengo a differenza di altri commentatori di questa legge che le previsioni ivi contenute di colpa grave si riferiscono all'area della colpa per imperizia, non alla colpa per negligenza.

Si tratta di quella specie di colpa teorizzata da Domat e Pothier « *si quelqu'un fait profession publique d'un art ou d'un métier, il est censé avoir la capacité nécessaire pour l'exercer* ». E tale concetto è arrivato fino a noi, rinvia alle regole dell'arte di una determinata disciplina tecnico-professionale e si è evoluto fino a comprendere connotazioni nuove quali quelle che si sono venute evidenziando soprattutto nel campo della responsabilità medica ove ormai non soltanto una grossolana incompetenza fonda la responsabilità professionale ma anche l'omessa adozione di un rimedio codificato dalla scienza, una mancanza d'informazione, cioè trasgressione di regole non solo tecniche ma deontologiche fino a comprendere, ma più raramente, errori di diagnosi.

Ma tutto ciò porta lontano e lo ricordo soltanto per dire che la colpa professionale non è colpa specifica, cioè una colpa per inosservanza di leggi precise, ma è una colpa generica rispetto alla quale i giudici svolgono un ruolo di supplenza del legislatore ricercando la trasgressione di regole che non sono d'emanazione legislativa ma sono l'espressione di una prassi codificata da una categoria professionale. Così i giudici devono ricostruirle ricorrendo a perizie, agli usi, a codici deontologici e ad altre fonti, ma non hanno il potere di inventarle. Il concetto di colpa per imperizia rinvia ad una tipizzazione di doveri professionali che non può essere il frutto di una libera valutazione del giudice.

Ora, ciò premesso e venendo alla professione del giornalista considero un segnale importante che i comitati di redazione di giornali comincino a pensare ad un istituto di autoregolamentazione o alla figura del garante dei lettori perché ciò significa rinnovata attenzione ai doveri professionali verso la comunità, dovere di rispettare metodi e procedure che rendano gli errori sempre meno frequenti.

Piero Ottone scriveva due giorni fa sulla Repubblica che il ruolo del garante non è quello di sostituirsi al giudice o di occuparsi degli abusi della stampa suscettibili di azioni giudiziarie. Ed io penso, all'inverso, che il giurista deve limitare il suo operato alla interpretazione delle leggi sugli abusi della stampa, non già intervenire nella discussione sulla deontologia e sulle regole procedurali cui il giornalista dovrebbe uniformarsi nell'attingere alle fonti di informazione e nel presentare le notizie.

È emblematica a questo proposito la sentenza che è passata alla cronaca come la sentenza del decalogo dei giornalisti della Corte di Cassazione del 1984, n. 5259, su cui probabilmente è già caduto il di-

scorso ieri, data anche la presenza nel Convegno dell'estensore, il cons. Borruso.

Ricordo che le massime estratte in tutte le riviste principali sulla scorta di quelle ufficiali del Massimario contenevano tra l'altro una serie di enunciati in tema di forma civile dell'esposizione dei fatti che il giornalista avrebbe dovuto rispettare a pena di incorrere nella illegittimità dell'esercizio del diritto di stampa. Enunciati che avevano suscitato giustamente le ire dei giornalisti perché la sentenza era apparsa come una invasione di campo.

Ma, per la verità, come alcuni di noi hanno rilevato in commento a quella sentenza, ciò che si doveva censurare era soprattutto il modo come era stata fatta la massimazione e le modalità di divulgazione della sentenza, non già la decisione in sé che era pertinente ad un caso di conclamata diffamazione. Ho qui davanti agli occhi le massime pubblicate in tutte le riviste giurisprudenziali più importanti sulla scorta della massimazione redatta dall'Ufficio Massimario. Queste massime sono, per dirla con il prof. Sacco, menzognere, in quanto non traducono le *rationes decidendi* sostanziali, e, cioè, le effettive regole con cui il caso, sottoposto al giudizio della Cassazione, è stato deciso.

La prima massima menzognera è la seguente:

« Il diritto di stampa, cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità — oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca — dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone ».

La massima corretta era invece:

« L'esercizio del diritto di stampa è una esimente (cioè una causa di giustificazione) della diffamazione quando concorrono le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità dei fatti esposti ».

Nel caso di specie ricorreva l'interesse del pubblico dei risparmiatori all'informazione sui pericoli degli investimenti nei fondi immobiliari di tipo aperto, ma non c'era la verità delle notizie. Il giornale aveva infatti pubblicato notizie false con il corredo di insinuazioni e reticenze.

Sotto questo profilo la sentenza non era nuova e si collocava sulla scia di orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il riferimento poi nelle massime ufficiali alla forma civile della critica non traduceva una regola di decisione ma si limitava a supportare una decisione di conferma, sotto il profilo di una corretta motivazione, della sentenza dei giudici di merito. Tocca infatti solo a questi

ultimi giudicare il fatto e valutare l'idoneità delle frasi offensive ad integrare una diffamazione.

Sicché tutte le specificazioni della forma civile della critica che erroneamente furono tradotte in altrettante massime erano soltanto l'espressione di opinioni espresse dal giudice ininfluenti al fine del decidere.

E sono queste le affermazioni che hanno suscitato tante discussioni. Le ricordo rapidamente:

« La forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente, rispetto allo scopo informativo da conseguire, o difetta di serenità o obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza.

Lo sleale difetto di chiarezza sussiste allorché il giornalista ricorra ad uno dei seguenti subdoli espedienti: al sottinteso sapiente (il più sottile e insidioso di tali espedienti è racchiudere determinate parole tra virgolette); agli accostamenti suggestionanti; al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre (classici, a tal fine, sono l'uso del punto esclamativo, o la scelta di aggettivi come, ad esempio, « notevole », « impressionante », « strano », « non chiaro »); alle vere e proprie insinuazioni (la più tipica delle quali è quella secondo cui « non si può escludere che... » riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio ) ».

Questo che vi ho letto integrava il decalogo che ha attirato le critiche della stampa. Ma, a veder bene, non era affatto un decalogo perché non era un *dictum*, cioè un enunciato che potesse svolgere un qualche ruolo né ai fini del caso singolo deciso né ai fini della giurisprudenza successiva. Non era un principio di diritto perché non si trattava di Cassazione con rinvio ad altro giudice, né tantomeno era una decisione che potesse svolgere un ruolo di precedente giudiziale.

La novità della sentenza stava semmai altrove: e precisamente nella regola ivi adottata secondo cui il danno consistente in perdita di *chances* di affari, può essere provato con il ricorso a presunzioni semplici e in via equitativa.

Nessuno ha invece pensato ad estrarre una massima in questi termini.

Insomma la sentenza confermava le decisioni dei giudici di secondo grado che avevano ritenuto provata nella specie la diffamazione (e in particolare l'intento denigratorio) e il danno conseguente. E le sentenze vanno lette e divulgate nei limiti del giudizio espresso, dell'operazione reale che il giudice fa, trascurando gli svolazzi dell'estensore, ininfluenti sul decidere.

E allora se si ricostruisce correttamente l'itinerario giurisprudenziale in tema di responsabilità del giornalista per diffamazione si trova che difficilmente i giudici hanno varcato le soglie delle fattispecie di responsabilità legislativamente previste e di un procedimento argomentativo analogico a partire da queste: diffamazione, abusi del

nome e dell'immagine. Infatti, nonostante un ampliamento degli interessi tutelati sulla scorta della clausola generale dell'ingiustizia del danno (riservatezza, nuove accezioni della reputazione, c.d. identità personale, ecc.), sul punto dei criteri di imputazione a tutt'oggi è molto rara una affermazione di responsabilità per violazione di *standard* professionali e di diligenza. Si ricerca sempre ai fini dell'affermazione delle responsabilità, sia pure in via di presunzioni, l'interno denigratorio o la mancanza di quelle circostanze che la legge sul diritto di autore enuncia come condizioni per la divulgazione dell'immagine, e quindi anche attraverso l'analogia delle notizie riservate: e cioè consenso, notorietà della persona, ecc.

È chiaro però che oggi si è acquisita più che in passato la consapevolezza che gli errori del giornalista non deve sopportarli il cittadino e che occorrono dei bilanciamenti ma si tratta di problemi che si devono affrontare in via legislativa o attraverso l'autoregolamentazione, non ci si può attendere che vengano risolti in via giudiziale a meno che vengano elaborati in via disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli *standard* di condotta professionale.

Il senso cioè del mio discorso è in definitiva quello di richiamare la vostra attenzione sul concetto giuridico di colpa extracontrattuale che non può essere considerato alla stregua di una sorta di clausola generale che attribuisce al giudice un potere di discrezionalità giuridica, nel senso che il giudice crea regole, produce diritto. È invece, a mio giudizio, e a costo di apparire una giurista tradizionale e non della *nouvelle vague* come mi definisce De Cupis, un concetto generale che rinvia, specie nella accezione di colpa professionale, alle c.d. regole dell'arte, rinvenibili nell'ambito disciplinare.